



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

N°35 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Modifica "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" per introduzione agevolazioni tariffarie in caso di donazione prodotti alimentari. |
|---------|---|

Oggi **uno** del mese di **agosto** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 19:00, nella sede del Comune di Mira si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Dori Marco | Presente | Tessari Silvia | Presente |
| Stocco Giancarlo | Presente | Frezza Dario | Assente |
| Muraro Morena | Presente | Marchetto Alberto | Presente |
| Volpato Francesco | Presente | Lucarda Paolo | Assente |
| Martin Riccardo | Presente | Corò Maurizio | Presente |
| Bobbo Luciana | Assente | Deppieri Stefano | Assente |
| Niero Stefano | Presente | Benato Elisa | Presente |
| Bisson Daniele | Presente | Pieran Michele | Presente |
| Pesce Albino | Presente | Cervi Sabrina | Presente |
| Ardolino Giuseppe | Presente | Vivian Lavina | Presente |
| Favero Valentina | Presente | Marcato Marta | Assente |
| Zapparoli Giorgio | Presente | Gatto Pamela | Assente |
| Lorenzin Stefano | Presente | | |

Presenti 19 Assenti 6

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Piras Guido.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

Favero Valentina
Tessari Silvia
Pieran Michele

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Modifica "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" per introduzione agevolazioni tariffarie in caso di donazione prodotti alimentari. |
|----------------|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) e una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il medesimo comma 668 prevede che "La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il DM 20 aprile 2017 ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,
- con deliberazione di C.C. n.75 del 20/12/2018 questo Ente ha approvato, con decorrenza 1/1/2019, un nuovo "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP", che recepisce le disposizioni introdotte dal richiamato DM 20 aprile 2017;

RILEVATO CHE:

- il 14.09.2016 è entrato in vigore il provvedimento di Legge del 19.08.2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" pubblicato dal G.U. Serie Generale n. 202 del 30.08.2016;
- detta normativa è orientata a perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) Favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
 - b) Favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
 - c) Contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
 - d) Contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, N. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco

alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

- e) Contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto alla presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 2/10/2018 il Comune di Mira ha approvato il seguente Ordine del Giorno: "Contro lo spreco alimentare" (legge 166 riduzione TARI per azione di prevenzione dei rifiuti)", invitando la Giunta, e impegnando lo stesso Consiglio, ad avviare una campagna di divulgazione della legge, al fine di dare una concreta risposta agli scopi che la legge si prefigge;
 - l'art. 17 "Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti " della Legge del 19.08.2016 n. 166 prevede la possibilità per i comuni di applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

CONSIDERATO CHE:

- allo scopo di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano da parte di soggetti indigenti e più bisognosi, si valuta di avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 17 della Legge 166/2016 provvedendo a disciplinare misure di agevolazione in termine di riduzioni tariffarie TARIP riferite alle utenze non domestiche attraverso l'integrazione del vigente "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP";

RITENUTO:

- apportare al vigente "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" approvato con deliberazione di C.C. n.75 del 20/12/2018 un'apposita integrazione consistente nell'inserimento, dopo l'art. 32 "Agevolazioni ed esenzioni", di un nuovo articolo;

VISTO:

- le valutazioni della Giunta comunale espresse nella seduta del 25/6/2019 con deliberazione n.115;
- il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legislativo 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto che la seconda commissione consiliare permanente ha espresso in ordine al presente atto il proprio parere favorevole;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

| | |
|-----------------|-------|
| Presenti | n. 19 |
| Voti favorevoli | n. 19 |
| Voti contrari | n. 0 |
| Astenuti | n. 0 |

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare la modifica/integrazione al vigente "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" approvato con deliberazione di C.C. n.75 del 20/12/2018 consistente nell'inserimento, dopo l'art. 32 "Agevolazioni ed esenzioni" del seguente articolo art. 32bis:

Art. 32bis - Riduzioni alle utenze non domestiche per la cessione di eccedenze alimentari

- *Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione diretta o indiretta a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.*
- *La cessione deve avvenire, indirettamente, a favore di associazioni assistenziali o di volontariato o altri enti del terzo settore, o, direttamente, a soggetti indigenti residenti indicati dal servizio sociale del Comune.*
- *Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.*
- *Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
 - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;*
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;*
 - c) rimanenze di attività promozionali;*
 - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;*
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;*
 - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;*
 - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;*
 - h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.*
- *I contribuenti interessati sono tenuti a presentare istanza, non vincolante, su apposita modulistica entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano i prodotti alimentari che intendono cedere, i soggetti destinatari e la stima preventiva della quantità. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa.*
- *La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo sulla scorta di apposita autocertificazione da presentare entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, pena di decadenza dal beneficio, dalla quale risultino: i soggetti beneficiari, la tipologia e la quantità di prodotti alimentari ceduti, la data di consegna.*
- *La riduzione tariffaria è quantificata in 0,10 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. Non si fa luogo a riduzioni per conferimenti di alimenti a titolo gratuito inferiori a 100 Kg/anno. In ogni caso la riduzione tariffaria non*

può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa. La riduzione, se spettante, verrà riconosciuta nella 1^ fattura utile della tariffa.

- *Il finanziamento della presente agevolazione viene annualmente determinato mediante apposito stanziamento nel bilancio comunale.>>>*

3. di stabilire che per effetto della presente modifica il "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" viene riformulato secondo l'allegato sub lett. a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che la succitata modifica al Regolamento TARIP avrà efficacia a decorrere dal 1/1/2020;
5. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

| | |
|-----------------|-------|
| Presenti | n. 19 |
| Voti favorevoli | n. 19 |
| Voti contrari | n. 0 |
| Astenuti | n. 0 |

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Modifica "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" per introduzione agevolazioni tariffarie in caso di donazione prodotti alimentari. |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Zapparoli Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.